

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1976

relativa all'assegnazione di un importo di 2 milioni di unità di conto ai territori francesi d'oltremare, in applicazione dell'articolo 10 dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità dell'11 luglio 1975

(76/569/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata il 28 febbraio 1975 <sup>(1)</sup>,

vista la decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea <sup>(2)</sup>,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio può decidere, all'unanimità, di destinare ad altre operazioni i pagamenti effettuati alla Banca europea per gli investimenti a titolo dei prestiti speciali, concessi agli Stati ACP e ai paesi e territori, nonché ai dipartimenti francesi d'oltremare dopo il 1° giugno 1964, come pure i proventi e i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate dopo il 1° febbraio 1971 a favore di tali Stati, paesi, territori e dipartimenti,

*Articolo 1*

Delle disponibilità nette che figurano nei conti aperti nei libri della Banca, conformemente all'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento finanziario del FES del 1° giugno 1964 e dell'articolo 63 del regolamento finanziario del FES del 26 gennaio 1971, un importo di 2 milioni di unità di conto è assegnato all'aiuto finanziario destinato ai territori d'oltremare francesi.

*Articolo 2*

Le somme di cui all'articolo 1 sono versate dalla Banca alla Commissione, a sua richiesta, entro i limiti delle somme effettivamente disponibili.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1976.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. THORN

<sup>(1)</sup> GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.